Pagina 7, secondo capoverso

Sopprimere l'ultima frase del capoverso:

«Da un regolamento sull'applicazione delle regole di concorrenza al trasporto marittimo internazionale, la sezione si ripromette perciò una maggiore certezza del diritto e una migliore concorrenza che non da decisioni su singole violazioni delle regole di concorrenza (a norma degli articoli 85, paragrafo 1, e 86 del trattato CEE), riguardanti per esempio l'atteggiamento discriminatorio delle conferenze marittime».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 52; voti contrari: 6; astensioni: 13.

Pagina 8

Sopprimere il primo, quarto e quinto trattino:

«— la politica tariffaria decisa dalla IATA (Associazione del trasporto aereo internazionale) spesso viene manifestamente elusa;

— nel caso delle compagnie aeree si tratta soprattutto di imprese che rientrano nel disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 (imprese pubbliche o imprese con diritti speciali o esclusivi); la Commissione non esclude che, in base all'articolo 90, paragrafo 3, esistano infrazioni alle regole di concorrenza effettuate dagli Stati (infrazioni all'articolo 90, paragrafo 1 e, parallelamente, agli articoli 85 e 86);

— mentre nel traffico aereo intercontinentale si assiste ad una concorrenza dei prezzi in parte rovinosa, le tariffe praticate dai servizi aerei regolari sulle linee intraeuropee appaiono spesso eccessive, cosa che ha per esempio dato adito a denunce da parte dell'ufficio europeo delle associazioni dei consumatori».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 41; voti contrari: 12; astensioni: 20.

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 276 del 28 ottobre 1981, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 26 ottobre 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 195ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 febbraio 1982.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 43,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 26 ottobre 1981, in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure specifiche per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari,

vista la decisione presa dal suo ufficio di presidenza il 27 ottobre 1981 di affidare l'incarico alla sezione «agricoltura» di occuparsi dei lavori del Comitato in materia,

visti i suoi precedenti pareri sull'argomento e in particolare il parere concernente «Gli aspetti agricoli dei negoziati con la Spagna»,

visto il parere adottato dalla suddetta sezione nel corso della 231ª riunione del 7 gennaio 1982,

ascoltata la relazione del sig. Paggi, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della sua 195ª sessione plenaria del 24 e 25 febbraio 1982 (seduta del 25 febbraio),

HA ADOTTATO,

con 81 voti a favore e 2 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato ricorda in via preliminare che la proposta di regolamento in esame si inserisce nel quadro più ampio del miglioramento dell' «acquis» comunitario in vista del nuovo allargamento della CEE. Su tale problema il Comitato si è più volte espresso e si rimanda in particolare al parere sugli «Aspetti agricoli dei negoziati con la Spagna», approvato il 23 settembre 1981 (1). Nell'ottica di tale ampliamento il Comitato sottolinea peraltro la richiesta di un miglioramento della regolamentazione di settori alla luce dei principi dell'equità e dell'equivalenza riconosciuti dalla Commissione nelle sue riflessioni nel quadro del «mandato del 30 maggio».

2. Il Comitato prende atto, infatti, degli scarsi risultati finora conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del 9 dicembre 1969 che prevedeva misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari. La riconversione soltanto di poco meno di $^1/_5$ della superficie prevista (42 000 ettari) è dovuta, come riconosciuto dalla stessa Commissione, all'insufficiente incentivazione degli aiuti concessi ed alla limitazione dell'aiuto unicamente ad alcuni soggetti. I problemi dell'agrumicoltura comunitaria sono rimasti per tale motivo praticamente irrisolti e necessitano, pertanto, di una più incisiva presa in considerazione da parte della Comunità, alla vigilia del nuovo ampliamento della CEE a paesi produttori di agrumi.

3. Il Comitato, nel condividere le motivazioni che sono a monte delle nuove proposte, si è soffermato in modo particolare sulla rispondenza tra gli obiettivi perseguiti e le misure che si intendono porre in essere per giungere alla loro realizzazione.

4. Quanto al campo di applicazione, articolo 1, punto 1, il Comitato approva l'orientamento della Commissione ad includere i limoni tra i prodotti suscettibili di usufruire degli aiuti alla riconversione tanto più che pure questo agrume necessita, da tempo, di una ristrutturazione produttiva.

5. Riguardo alla delimitazione geografica dell'area di intervento, articolo 1, punto 3, le indicazioni contenute dalla proposta di regolamento forniscono validi elementi di individuazione degli Stati membri interessati e, quindi, vengono considerati come utile integrazione alla normativa vigente. Trattandosi d'altra parte, di Stati membri e non di regioni comunitarie, il Comitato fa rilevare che il richiamo alla Corsica (articolo 1, punto 3, secondo paragrafo) andrebbe sostituito con un riferimento alla Francia.

6. Analogamente, vanno ritenuti elementi migliorativi rispetto alla precedente regolamentazione tutte quelle misure atte a facilitare l'accesso agli aiuti, eliminando le discriminazioni tra imprenditori, articolo 1, punto 5; anzi, talune ulteriori limitazioni che sussistono ancora nelle attuali proposte per i beneficiari singoli, meriterebbero di essere forse rimosse al fine di consentire il più vasto accesso possibile al programma di riconversione.

7. Quanto al nuovo importo dell'aiuto, articolo 1, punto 5, la sua entità appare di un ordine di grandezza sufficiente e tale da consentire il superamento degli ostacoli che hanno impedito l'effettiva realizzazione delle riconversioni a suo tempo programmate. Non va, peraltro, perso di vista il problema dei tempi di attuazione delle misure di cui trattasi: se, infatti si dovesse nuovamente andare incontro a tempi lunghi e non venisse realizzato l'adeguamento previsto a decorrere dal 1984, gli aiuti, per effetto anche del notevole livello d'inflazione negli Stati membri interessati alle misure, rischierebbero di diventare ben presto di nuovo scarsamente incentivanti.

8. Relativamente alla previsione della totale scomparsa dei «premi di penetrazione», articolo 1, punto 8, paragrafi 1 e 2, il Comitato si interroga sulla validità di tale orientamento ed in particolare sulla diversità di trattamento riservata alle arance e mandarini, da un lato, e i limoni e le clementine, dall'altro. Si auspica comunque che prima di sancire il definitivo abbandono di questo strumento, venga compiuto un riesame dell'intera situazione del settore agrumicolo alla luce dei risultati ottenuti dalle misure di riconversione.

9. Il Comitato invita la Commissione a presentare periodicamente un bilancio rigoroso dei risultati ottenuti; raccomanda, inoltre, l'attento riesame dell'intero meccanismo dei prezzi di riferimento, il cui mancato adeguamento comportò nella campagna 1975/1976 l'introduzione dei sopraddetto elemento di compensazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1982.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

(1) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 36.